

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di zinco (formula chimica: ZnO) con una purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco in peso netto, attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00*10), originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazi provvisori (%)	Codice addizionale Taric
Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd e il suo esportatore collegato Guangxi Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Import & Export Co. Ltd	16,9	A277
Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd	17,8	A278
Gredmann Guigang Chemical Ltd e il suo esportatore collegato Rickeed Industries Ltd, Hong Kong	24,7	A279
Liuzhou Loncheng Chemical General Plant e il suo esportatore collegato Yinly Import and Export Co. Ltd	31,7	A280
Tutte le altre società	33,5	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2001.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione